SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2003.

Criteri di ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità, di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 47, comma 4, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che «I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1999, di definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dei criteri di riparto, per l'anno 2000, delle risorse relative alle agevolazioni alle imprese conferite alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000 recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 recante: «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000 recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle disponibilità giacenti al 30 giugno 2000 sul fondo rotativo istituito presso l'ISVEIMER dalla legge n. 60/1965»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000 recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle risorse giacenti al 30 giugno 2000 sul conto corrente 22027 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, relativo al fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche», ed in particolare l'art. 2, comma 2, che determina le percentuali di riparto tra le regioni, a decorrere dall'anno 2001, delle risorse individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001 recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2001 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2002 recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2002 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese»;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese»;

Vista la proposta formulata dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003, in ordine ai criteri per il riparto delle risorse destinate alle regioni per l'anno 2003, in materia di agevolazioni alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

1. Per la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese, si applicano per l'anno 2003 i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa.

2. Ai sensi del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139, la quota indicata a favore della regione Trentino-Alto Adige prevista dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, è ripartita nella proporzione del 47% alla provincia di Trento e del 53% alla provincia di Bolzano, nel rispetto dell'art. 78 dello statuto speciale della medesima regione.

3. Entro e non oltre il 30 settembre 2003, sulla base dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è formulata una proposta definitiva di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1. In mancanza della indicata proposta entro il predetto termine, per i successivi adempimenti in materia, ivi compresa l'attuazione del federalismo fiscale, si provvede ai sensi del presente decreto.

Roma, 30 luglio 2003

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 128

03A10603

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2003.

Proroga dell'operatività della commissione tecnico-scientifica fra la regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche istituita con decreto ministeriale n. 1867 del 20 giugno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 1867 del 20 giugno 2002, recante la «Costituzione della commissione tecnico-scientifica fra la regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche per l'esame delle problematiche di dissesto idrogeologico dei versanti del territorio della regione Puglia»;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1999, concernente l'approvazione del programma di interventi urgenti della regione Puglia di cui all'art. 1, comma 2, ed art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Considerato che il termine di operatività della commissione, fissato dal citato decreto ministeriale, è scaduto in data 7 agosto 2003;

Ravvisata la necessità di garantire la prosecuzione delle attività di detta commissione, e ciò al fine di consentire a quest'ultima di portare a termine le iniziative intraprese e non ancora ultimate;

Vista la nota n. 01/11937/GAB in data 11 luglio 2003, con la quale il presidente della regione Puglia ha richiesto una proroga del termine suddetto, al fine di poter assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, dott. Guido Bertolaso;

Decreta:

1. Il termine di operatività della commissione tecnico-scientifica fra la regione Puglia ed il Gruppo nazionale di difesa dalle catastrofi idrogeologiche, istituita con decreto del Ministro dell'interno n. 1867 del 20 giugno 2002 citato in premessa, è prorogato per un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La commissione provvede al completamento delle attività di cui ai commi *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2002, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10604

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2003.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della regione Marche in occasione dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel periodo dal 1° al 5 settembre 2004 nel territorio della regione Marche ed in particolare nel territorio del comune di Loreto è previsto l'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana;

Considerata la capillare diffusione sul territorio nazionale delle associazioni di base dell'Azione cattolica italiana, per cui si prevede a partire dal 1° settembre 2004 un pellegrinaggio di decine di migliaia di persone che, provenienti dalle varie regioni italiane, confluiranno nel territorio della regione Marche;

Considerato che nella giornata del 4 settembre è previsto nel territorio della città di Ancona l'incontro di circa 25.000 ragazzi, dai sei ai tredici anni, accompagnati dai loro educatori;

Considerato, altresì, che nella giornata del 4 settembre, nel territorio del comune di Loreto, è previsto il raduno di 20.000 pellegrini in piazza della Madonna e la veglia di 30.000 giovani che passeranno la notte sul luogo in località Montorso;

Considerato che, in particolare, nella giornata del 5 settembre 2004 è prevista, nello stesso comune di Loreto, presso la piana di Montorso, la presenza del Santo Padre per la cerimonia di beatificazione di tre nuovi Beati per cui, in considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini, si renderà necessario adottare specifici ed ulteriori provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso nell'area delle celebrazioni;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere con la massima urgenza alla individuazione e realizzazione, in particolare presso la piana di Montorso di Loreto, di tutte le infrastrutture necessarie ad ospitare l'eccezionale numero di pellegrini, adottando tutte le iniziative volte ad assicurare l'assistenza socio-sanitaria, la ricettività, la sicurezza, i trasporti e la mobilità in ambito regionale e nazionale;

Vista l'istanza prodotta dalla presidenza nazionale dell'Azione cattolica italiana affinché l'incontro nazionale venga dichiarato «grande evento»;

Atteso che la celebrazione del predetto «grande evento» renderà necessaria, per le ragioni sopra descritte, l'adozione di adeguate misure straordinarie ed urgenti;

Ritenuta quindi, l'imprescindibile esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari necessari per il perseguimento delle suddette finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, l'incontro nazionale dell'Azione cattolica nazionale, che si svolgerà nel territorio della regione Marche dal 1° al 5 settembre 2004, è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del finanziamento di € 10.329.000,00 autorizzato per l'anno 2003 dalla tabella *C* allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia in incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Vista la tabella *C* della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con la quale viene autorizzato lo stanziamento di € 10.329.000 in relazione alle disposizioni di cui alla citata legge quadro in materia di incendi boschivi, sull'u.p.b. 4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820;

Considerato che, ai sensi del più volte richiamato art. 12, comma 2, il predetto finanziamento deve essere ripartito, per € 5.164.500, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per € 5.164.500, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/PRE/0013359 del 22 marzo 2003, ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2003, elaborati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di € 10.329.000 per l'anno 2003 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 giugno 2003;

Decreta:

Il finanziamento di € 10.329.000 autorizzato per l'anno 2003 dalla tabella *C* allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che formano parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 9 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

Tabella n. 1

(× 1000)

ANNO 2003 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE	Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha) 1998	1999	2000	2001	2002	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione
Piemonte	2.096	3.235	2.320	458	1620	9.729	1.946	743.400	8,57	382,1	442,56	128,96	571,53
Valle d'Aosta	51	1	5	96	43	196	39	84.600	0,98	2.158,2	50,36	728,50	778,87
Lombardia	3.320	685	1.190	792	1895	7.882	1.576	598.500	6,90	379,7	356,30	128,16	484,46
Trentino-A.Adige	148	94	64	94	442	842	168	675.000	7,78	4.008,3	401,84	1.353,04	1.754,88
Veneto	454	337	111	192	545	1.639	328	351.000	4,05	1.070,8	208,96	361,45	570,41
Friuli-Venezia Giulia	400	137	79	143	466	1.225	245	289.800	3,34	1.182,9	172,53	399,28	571,81
Liguria	3.879	5.037	2.357	3.638	1344	16.255	3.251	374.400	4,32	115,2	222,89	38,87	261,76
Emilia-Romagna	855	15	193	132	152	1.347	269	454.500	5,24	1.687,1	270,58	569,49	840,06
Toscana	3.640	755	1.086	1.287	852	7.620	1.524	982.800	11,33	644,9	585,08	217,68	802,77
Umbria	607	177	316	521	113	1.734	347	336.600	3,88	970,6	200,39	327,63	528,00
Marche	588	204	452	454	56	1.754	351	224.100	2,58	638,8	133,41	215,64	349,05
Lazio	2.746	1.628	5.469	3.511	638	13.992	2.798	466.200	5,37	166,6	277,54	56,24	333,78
Abruzzo	1.407	87	1.829	1.363	177	4.863	973	322.200	3,71	331,3	191,81	111,82	303,64
Molise	121	23	306	188	27	665	133	129.600	1,49	974,4	77,15	328,93	406,08
Campania	2.149	1.160	5.889	2.849	810	12.857	2.571	378.900	4,37	147,4	225,57	49,74	275,31
Puglia	2.424	770	5.164	3.968	927	13.253	2.651	149.400	1,72	56,4	88,94	19,03	107,97
Basilicata	1.362	597	3.650	2.768	486	8.863	1.773	294.300	3,39	166,0	175,20	56,04	231,25
Calabria	17.446	4.085	14.527	5.458	4929	46.445	9.289	576.900	6,65	62,1	343,44	20,96	364,41
Sicilia	16.543	7.075	7.990	4.888	1263	37.759	7.552	266.400	3,07	35,3	158,59	11,91	170,50
Sardegna	12.781	13.260	5.237	5.386	3414	40.078	8.016	976.500	11,26	121,8	581,33	41,12	622,46
Totali	73.017	39.362	58.234	38.186	20.199	228.998	45.800	8.675.100	100,00	15.299,6	5.164,50	5.164,50	10.329,00

Tabella n. 2
(× 1000)

ANNO 2003 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

	Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha)												
Provincia	1998	1999	2000	2001	2002	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna provincia
Trento	141	94	64	93	440	392	78	360.000	53,3	4.591,8	214,31	721,62	935,94
Bolzano	7	0	0	1	2	8	2	315.000	46,7	196.875,0	187,53	631,42	818,94
Totali	148	94	64	94	442	400	80	675.000	100,0	201.466,8	401,84	1.353,04	1.754,88

03A10659

DECRETO 18 settembre 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Siena, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenza n. 6210/02, in data 8 maggio-8 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla «Las Vegas S.r.l.» (plico 285 - provincia di Siena), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente con la seguente motivazione: «è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a ciò che è stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto è ammissibile, e quindi va valutato per la qualità e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto 15, oppure non è ammissibile perché difforme dalla lettera *H* del punto 13 ed, allora, non è possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione quantitativa del progetto, come avvenuto nel caso di specie, perché in tal senso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensì la semplice esclusione dalla gara. Ne consegue, pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuiti per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco del Bingo. Ciò induce il collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo»;

Atteso che, in ottemperanza alla predetta pronuncia giurisdizionale n. 6210/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla società «Las Vegas S.r.l.», ritiene di poter attribuire, giusta i criteri

di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della predetta società (plico 285) il punteggio complessivo pari a 43 punti;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6210/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Siena in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Siena, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

REGIONE: TOSCANA - PROVINCIA: SIENA

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**285**	**Las Vegas S.r.l.**	**Chianciano Terme**	**43**
2	**462**	**RTI Coop Tempo libero Bingo**	**Chianciano Terme**	**43**
3	348	Bingo Boing S.r.l.	Monteriggioni	36
4	721	Athison	Chiusi	29

2. La società «Las Vegas S.r.l.» (plico 285) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia della società stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della Bingo Boing S.r.l. (plico 348).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 18 settembre 2003

Il direttore generale: TINO

03A10655

DETERMINAZIONE 22 settembre 2003.

Elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482» e dell'art. 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;

Determina:

Le valute inconvertibili e/o intrasferibili sono:

Paese	Valuta	Cod. ISO	Cod. UIC
Afghanistan	Afghani	AFA	115
Andorra	Peseta Andorra	ADP	245
Angola	Readjustado Kwanza	AOA	87
Antille olandesi	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132
Arabia Saudita	Riyal Saudita	SAR	75
Armenia	Dram Armenia	AMD	246
Aruba	Fiorino Aruba	AWG	211
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	AZM	238
Bangladesh	Taka	BDT	174
Barbados	Dollaro Barbados	BBD	195
Belize	Dollaro Belize	BZD	152
Bhutan	Ngultrum	BTN	180
Bielorussia	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263
Botswana	Pula	BWP	171
Burundi	Franco Burundi	BIF	140
Cambogia	Riel Kampuchea	KHR	141
Cayman (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205
Cina (Repubblica popolare di)	Renminbi (Yuan)	CNY	144
Colombia	Peso colombiano	COP	40
Congo (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43
Corea del Nord	Won Nord	KPW	182
Egitto	Lira egiziana	EGP	70
Eritrea	Nakfa	ERN	243
Etiopia	Birr	ETB	68
Falkland o Malvine (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146
Fiji	Dollaro Fiji	FJD	147
Filippine	Peso filippino	PHP	66
Gambia	Dalasi	GMD	193
Ghana	Cedi	GHC	111
Giamaica	Dollaro giamaicano	JMD	142
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	GIP	44
Gibuti	Franco Gibuti	DJF	83
Giordania	Dinaro giordano	JOD	89
Guatemala	Quetzal	GTQ	78
Guinea	Franco guineano	GNF	129
Guyana	Dollaro Guyana	GYD	149
Haiti	Gourde	HTG	151
Honduras	Lempira	HNL	118
India	Rupia indiana	INR	31
Indonesia	Rupia indonesiana	IDR	123
Iran	Rial iraniano	IRR	57
Iraq	Dinaro iracheno	IQD	93
Israele	Shekel	ILS	203
Jugoslavia	Nuovo dinaro jugoslavo	YUM	214
Kazakistan	Tenge Kazakistan	KZT	231
Kenya	Scellino keniota	KES	22
Kirghizistan	Som	KGS	225
Kuwait	Dinaro Kuwait	KWD	102
Laos	Kip	LAK	154

Paese	Valuta	Cod. ISO	Cod. UIC
Lesotho	Loti	LSL	172
Lettonia	Lats	LVL	219
Libano	Lira libanese	LBP	32
Liberia	Dollaro Liberia	LRD	155
Libia	Dinaro libico	LYD	69
Macao	Pataca	MOP	156
Macedonia	Dinaro Macedonia	MKD	236
Madagascar	Franco malgascio	MGF	130
Malawi	Kwacha Malawi	MWK	157
Malaysia	Ringgit	MYR	55
Maldive	Rufiyaa	MVR	158
Marocco	Dirham Marocco	MAD	84
Mauritania	Ouguiya	MRO	196
Mauritius	Rupia Mauritius	MUR	170
Messico	Peso messicano	MXN	222
Moldavia	Leu Moldavia	MDL	235
Mongolia	Tugrik	MNT	160
Mozambico	Metical	MZM	133
Myanmar (Birmania)	Kyat	MMK	107
Namibia	Dollaro Namibia	NAD	252
Nepal	Rupia nepalese	NPR	161
Nicaragua	Cordoba oro	NIO	120
Nigeria	Naira	NGN	81
Oman	Rial Oman	OMR	184
Pakistan	Rupia pakistana	PKR	26
Panama	Balboa	PAB	162
Papua Nuova Guinea	Kina	PGK	190
Paraguay	Guarani	PYG	101
Peru	Nuevo Sol	PEN	201
Polinesia francese	Franco C.F.P.	XPF	105
Qatar	Riyal Qatar	QAR	189
Russia	Rublo Russia	RUB	244
Rwanda	Franco Ruanda	RWF	163
Salomone Isole	Dollaro Isole Salomone	SBD	206
Samoa occidentali	Tala	WST	164
Sant Elena	Sterlina S. Elena	SHP	207
Sao Tome e Principe	Dobra	STD	191
Seychelles	Rupia Seychelles	SCR	185
Sierra Leone	Leone	SLL	165
Siria	Lira siriana	SYP	36
Somalia	Scellino somalo	SOS	65
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	LKR	58
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	XCD	137
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	XCD	137
St. Kittis e Nevis	Dollaro Caraibi Est	XCD	137
Sudan	Dinaro sudanese	SDD	79
Suriname	Fiorino Suriname	SRG	150
Swaziland	Lilangeni	SZL	173
Tagikistan	Rublo Tagikistan	TJR	239
Tagikistan	Somoni	TJS	264
Taiwan	Dollaro Taiwan	TWD	143

Paese	Valuta	Cod. ISO	Cod. UIC
Tanzania	Scellino Tanzania	TZS	125
Thailandia	Baht	THB	73
Tonga Isola	Pa Anga	TOP	167
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166
Tunisia	Dinaro tunisino	TND	80
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	TMM	228
Ucraina	Hryvnia	UAH	241
Uganda	Scellino ugandese	UGX	126
Uruguay	Peso uruguaiano	UYU	53
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	UZS	232
Vanuatu	Vatu	VUV	208
Venezuela	Bolivar	VEB	35
Vietnam	Dong	VND	145
Yemen (Repubblica)	Rial	YER	122
Zambia	Kwacha Zambia	ZMK	127
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il dirigente generale: CARPENTIERI

03A10660

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2003.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 228 del 1º ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002) concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2002;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2003 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 20520 del 7 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 351,19 con decorrenza 1º gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 644,11 con decorrenza 1º gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2002 in € 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1º gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2002 in € 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1º gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2002 in € 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1º gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1º gennaio 2002 in € 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1º gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 310

ALLEGATI

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2003

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 366,85		Indennità spettante nella misura massima di € 672,30 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.............................	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO)				
maschio	//.	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	366,85	305,45	672,30	551,60
Di età superiore a 8 anni	304,38	249,86	561,66	458,96
TORO (BUFALO)..............	129,25	104,70	213,41	173,33

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2003

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 351,19		Indennità spettante nella misura massima di € 644,11 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	117,59	91,30	215,59	174,21
VITELLONE				
maschio.............................	//	105,48	//	174,21
femmina	232,53	183,67	429,59	347,91
MANZO				
maschio	//	118,59	//	174,21
femmina	322,06	250,31	589,02	479,10
BUE	//	91,30	//	174,21
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	351,19	289,66	644,11	524,75
Di età superiore a 8 anni	291,86	237,72	538,18	436,07
TORO...............................	130,83	105,48	215,59	174,21

03A10708

DECRETO 8 settembre 2003.

Modifica degli stampati di specialità dei medicinali contenenti amiodarone cloridrato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 4 marzo 2003, recante «Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo amiodarone cloridrato»;

Considerato il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione del 9 giugno 2003 e ratificato dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 10-11 giugno 2003 circa una rivalutazione dei dati aggiornati di letteratura relativi alla tossicità polmonare indotta da specialità medicinali a base di amiodarone cloridrato;

Ritenuto dover provvedere a dare seguito alla decisione della Commissione unica del farmaco, di modificare gli stampati nel testo relativo all'incidenza di tossicità polmonare indotta da specialità medicinali contenenti amiodarone cloridrato ed all'incidenza di mortalità nei pazienti affetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica esclusivamente alle specialità medicinali, autorizzate con procedura di tipo nazionale, contenenti come principio attivo amiodarone cloridrato.

2. L'allegato 1 del decreto 4 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2003, è modificato nella parte relativa ai paragrafi speciali avvertenze e precauzioni per l'uso ed effetti indesiderati del riassunto delle caratteristiche del prodotto e nella parte relativa al paragrafo precauzioni per l'uso del foglio illustrativo secondo quanto indicato nei commi 3, 4.

3. Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

speciali avvertenze e precauzioni per l'uso: modificare la frase come segue: «La tossicità polmonare correlata all'assunzione di amiodarone è una frequente e grave reazione avversa che si può manifestare fin nel 10% dei pazienti e che può essere fatale in circa l'8% dei pazienti affetti, soprattutto a causa di una mancata diagnosi. Il tempo d'insorgenza della reazione durante la terapia varia da pochi giorni ad alcuni mesi o anni di assunzione; in alcuni casi l'insorgenza può avvenire anche dopo un certo periodo di tempo dalla sospensione del trattamento»;

effetti indesiderati: modificare la frase come segue: «Nel 10% circa dei pazienti si può manifestare grave tossicità polmonare che può anche essere fatale, soprattutto se non viene fatta una diagnosi tempestiva».

4. Foglio illustrativo:

precauzioni per l'uso: modificare la frase come segue: «L'amiodarone può dare luogo frequentemente a tossicità polmonare: occorre prestare la massima attenzione soprattutto in pazienti affetti da cardiomiopatie e gravi malattie coronariche».

Art. 2.

1. Le modifiche di cui all'art. 1, commi 3, 4, devono essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il foglio illustrativo, a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo amiodarone cloridrato di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'art. 1.

2. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo amiodarone cloridrato autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto stabilito nell'art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A10656

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di pulizie e manutenzioni - Cooperative di servizi pulizie - Piccola media manutenzione impianti industriali - Verde pubblico», in Brindisi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2000 con il quale la società cooperativa «Cooperativa di pulizie e manutenzioni - Cooperativa di servizi pulizie - Piccola media manutenzione impianti industriali - Verde pubblico», con sede in Brindisi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Vitantonio Taddeo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Vitantonio Taddeo comunicava la propria rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Solito nato ad Ostuni (Brindisi) il 4 giugno 1969, con residenza in Ostuni (Brindisi) via Sidney Sonnino n. 35, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di pulizie e manutenzioni - Cooperative di servizi pulizie - Piccola media manutenzione impianti industriali - Verde pubblico», con sede in Brindisi, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 settembre 2000, in sostituzione del rag. Vitantonio Taddeo, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10492

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 settembre 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di agosto 2003, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5290,86
ALBANIA	Lek	47	ALL	132,579
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	85,6516
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	91,3664
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,00744
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,99382
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	4,17143
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,25254
ARMENIA	Dram	246	AMD	618,062
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,99382
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,71138
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	5479,11
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1,11387
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,419923
BANGLADESH	Taka	174	BDT	65,0413
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2,21659
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2,22773
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,11387
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	51,1599
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	2328,30
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	8,55110
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,45950
BRASILE	Real	234	BRL	3,34043
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,95322
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,28
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94628
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1170,67
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4271,67
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,55696
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	121,355
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,913366
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	32,2866

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	783,910
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9,22281
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,586158
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	3252,73
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	472,173
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,45051
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1312,67
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	443,967
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,49941
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	25,6189
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43220
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,00744
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	37,0282
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	6,79466
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,74633
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4,09123
ERITREA	Nakfa	243	ERN	10,6374
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	9,33955
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,699193
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,11773
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	61,2536
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,765685
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	30,6477
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,35966
GHANA	Cedi	111	GHC	9471,22
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	65,3581
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	132,378
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,699193
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	197,956
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,789726
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,00744
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	8,98291
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	2222,16

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	199,382
HAITI	Gourde	151	HTG	43,3418
HONDURAS	Lempira	118	HNL	19,5809
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	8,68731
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	51,1599
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9474,03
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	9208,83
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,346407
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	88,7857
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,95819
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	64,4884
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	163,461
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	84,4109
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	48,7678
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,334730
LAOS	Kip	154	LAK	8423,05
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,23750
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,639719
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1671,91
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	74,6291
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,51909
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45273
MACAO	Pataca	156	MOP	8,94793
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,2957
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6619,97
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	112,806
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	4,23213
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	14,2018
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,426448
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,7706
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	299,356
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	32,7779
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	12,0005
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	15,5451
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1254,21
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	25617,5
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,90730
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,23750
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	83,0944

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	16,7888
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	143,377
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,25576
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1,91367
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,428833
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	64,3549
PANAMA	Balboa	162	PAB	1,11387
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,82521
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	6950,80
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,87637
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,36987
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4,05447
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,699193
ROMANIA	Leu *	131	ROL	37165,6
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	33,8151
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	592,197
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	8,53280
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,38496
SANT'ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,699193
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	9690,64
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,88121
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2534,04
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,95313
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	46,7824
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41,9553
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	234,9962
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2918,33
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	110,559
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,00744
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,00744
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3,00744
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	1,11387
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,23750
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	289,378
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2801,37
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,23785
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,53998
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,23750

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	3,43182
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	38,2063
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	1159,82
THAILANDIA	Baht	73	THB	46,4039
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,41900
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6,79905
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,44383
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1564214
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5734,18
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,93984
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	2220,60
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	259,560
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	29,5582
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	1084,30
VANUATU	Vatu	208	VUV	135,919
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1777,73
VIETNAM	Dong	145	VND	17283,9
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	197,690
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	5155,22
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	893,458

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore centrale: BUSA

03A10657

PROVVEDIMENTO 16 settembre 2003.

Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del Servizio nazionale della riscossione per l'anno 2003.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione.

1.1. La quota pari al 96 per cento dell'importo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, equivalente ad € 528.000.000,00, da corrispondere, per l'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è ripartita per ciascun ambito territoriale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella *A* allegata al presente provvedimento.

1.2. La restante quota dell'importo di cui al predetto art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, equivalente ad € 22.000.000,00, da corrispondere, per l'anno 2003, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, è ripartita, per € 125.000,00, in favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per € 21.875.000,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella *B* allegata al presente provvedimento.

1.3. Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, nel modificare per l'anno 2003 il sistema di remunerazione delineato dal decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, prevede che, per tale annualità, ai concessionari e ai commissari governativi spetti, a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione relativa ai ruoli emessi da uffici statali, un importo pari a 550 milioni di euro.

Ai sensi del comma 2 del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il 96 per cento di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La quota che, ai sensi dello stesso comma 2 del decreto-legge n. 143 del 2003, deve essere attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario della provincia autonoma di Bolzano — unico ambito territoriale ove vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti — è stata individuata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti su base annua a tale titolo, avuto riguardo ai maggiori oneri, rispetto ad una gestione ordinaria, connessi alla stampa e spedizione delle cartelle, alla personalizzazione delle procedure software ed alla traduzione degli atti di riscossione.

Per quanto riguarda la residua quota destinata ai commissari governativi, in mancanza di un esplicito criterio fissato dal legislatore ed in coerenza con il metodo adottato per l'analoga fattispecie relativa all'indennità spettante per l'anno 2002, si è individuato, quale indice significativo per la ripartizione, il rapporto tra il numero degli addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2002, in ciascun ambito gestito in forma commissariale, e il numero totale degli addetti degli stessi ambiti; ciò in considerazione del fatto che il costo del personale costituisce la voce più rilevante tra gli oneri di gestione delle aziende concessionarie.

La quota relativa all'ambito di Viterbo, gestito in regime commissariale solo a decorrere dal 3 marzo 2003, calcolata su base annua con i predetti criteri, è stata ridotta proporzionalmente al numero di giorni di gestione ordinaria e l'importo residuo è stato ripartito tra gli altri ambiti commissariati.

Con il presente provvedimento, nel dare attuazione al citato dettato normativo, si individuano pertanto gli importi spettanti per l'anno 2003 a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Disposizioni relative ai compensi per l'attività di riscossione:

decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 212 (art. 3, commi 1 e 2).

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

Ripartizione dell'importo spettante ai concessionari e commissari governativi per l'anno 2003
(d.l. 24 giugno 2003, n. 143 articolo 3, commi 1 e 2)

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (anno 2003)
Alessandria	€ 5.768.955,90	0,93	€ 4.907.810,21
Ancona	€ 4.682.098,38	0,75	€ 3.983.190,45
Aosta	€ 1.787.485,68	0,29	€ 1.520.663,46
Arezzo	€ 4.764.085,07	0,77	€ 4.052.938,80
Ascoli	€ 4.184.974,24	0,67	€ 3.560.273,22
Asti	€ 2.300.250,85	0,37	€ 1.956.886,96
Avellino	€ 4.637.987,83	0,75	€ 3.945.664,40
Bari	€ 20.629.174,01	3,32	€ 17.549.808,33
Belluno	€ 2.079.112,01	0,33	€ 1.768.758,03
Benevento	€ 2.768.992,62	0,45	€ 2.355.658,53
Bergamo	€ 11.039.970,42	1,78	€ 9.392.007,88
Biella	€ 2.294.463,06	0,37	€ 1.951.963,12
Bologna	€ 11.679.360,41	1,88	€ 9.935.954,61
Bolzano	€ 6.281.721,71	1,01	€ 5.344.034,23
Brescia	€ 12.550.167,64	2,02	€ 10.676.774,38
Brindisi	€ 4.552.574,85	0,73	€ 3.873.001,22
Cagliari	€ 8.970.611,03	1,45	€ 7.631.546,67
Campobasso	€ 2.396.589,60	0,39	€ 2.038.844,99
Caserta	€ 8.192.063,21	1,32	€ 6.969.214,53
Catanzaro	€ 3.838.948,85	0,62	€ 3.265.899,86
Chieti	€ 3.843.754,13	0,62	€ 3.269.987,84
Como	€ 5.845.970,07	0,94	€ 4.973.328,27
Cosenza	€ 8.918.796,00	1,44	€ 7.587.466,19
Cremona	€ 3.274.824,54	0,53	€ 2.785.983,72
Crotone	€ 1.620.191,99	0,26	€ 1.378.342,09
Cuneo	€ 6.262.056,97	1,01	€ 5.327.304,89
Ferrara	€ 3.705.345,79	0,60	€ 3.152.240,05
Firenze	€ 11.922.770,73	1,92	€ 10.143.030,50
Foggia	€ 7.053.028,24	1,14	€ 6.000.206,00
Forli'	€ 4.140.726,44	0,67	€ 3.522.630,39
Frosinone	€ 4.731.458,66	0,76	€ 4.025.182,62
Genova	€ 13.226.531,72	2,13	€ 11.252.175,99
Gorizia	€ 2.034.870,95	0,33	€ 1.731.120,94
Grosseto	€ 4.052.583,04	0,65	€ 3.447.644,37
Imperia	€ 2.449.748,06	0,39	€ 2.084.068,36
Isernia	€ 1.045.062,05	0,17	€ 889.063,16
L'Aquila	€ 4.296.819,24	0,69	€ 3.655.422,85
La Spezia	€ 2.156.826,94	0,35	€ 1.834.872,27
Latina	€ 5.920.938,21	0,95	€ 5.037.105,74
Lecce	€ 6.622.166,28	1,07	€ 5.633.659,83
Lecco	€ 3.357.269,68	0,54	€ 2.856.122,08
Livorno	€ 4.707.143,78	0,76	€ 4.004.497,28
Lodi	€ 1.744.583,40	0,28	€ 1.484.165,30
Lucca	€ 4.699.197,06	0,76	€ 3.997.736,78
Macerata	€ 4.090.024,09	0,66	€ 3.479.496,50
Mantova	€ 4.811.534,67	0,78	€ 4.093.305,49
Massa Carrara	€ 2.627.323,68	0,42	€ 2.235.136,85
Matera	€ 2.577.275,85	0,42	€ 2.192.559,78
Milano	€ 57.372.532,19	9,24	€ 48.808.398,38
Modena	€ 5.876.865,93	0,95	€ 4.999.612,23

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

Ripartizione dell'importo spettante ai concessionari e commissari governativi per l'anno 2003
(d.l. 24 giugno 2003, n. 143 articolo 3, commi 1 e 2)

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (anno 2003)
Napoli	€ 27.557.768,32	4,44	€ 23.444.154,95
Novara	€ 3.862.903,19	0,62	€ 3.286.278,48
Nuoro	€ 3.228.318,45	0,52	€ 2.746.419,71
Oristano	€ 1.988.281,72	0,32	€ 1.691.486,20
Padova	€ 9.257.052,19	1,49	€ 7.875.230,08
Parma	€ 3.919.249,06	0,63	€ 3.334.213,47
Pavia	€ 5.496.978,11	0,89	€ 4.676.431,16
Perugia	€ 6.577.534,79	1,06	€ 5.595.690,59
Pesaro	€ 4.033.378,65	0,65	€ 3.431.306,66
Pescara	€ 3.778.859,33	0,61	€ 3.214.780,05
Piacenza	€ 3.129.649,21	0,50	€ 2.662.479,06
Pisa	€ 5.129.659,51	0,83	€ 4.363.943,08
Pistoia	€ 3.182.121,97	0,51	€ 2.707.119,08
Pordenone	€ 2.824.427,10	0,46	€ 2.402.818,18
Potenza	€ 4.525.316,57	0,73	€ 3.849.811,84
Prato	€ 3.304.217,44	0,53	€ 2.810.989,07
Ravenna	€ 4.114.248,59	0,66	€ 3.500.104,96
Reggio Calabria	€ 6.520.691,29	1,05	€ 5.547.332,25
Reggio Emilia	€ 4.499.258,86	0,72	€ 3.827.643,83
Rieti	€ 2.890.112,51	0,47	€ 2.458.698,57
Rimini	€ 3.331.075,09	0,54	€ 2.833.837,62
Roma	€ 50.292.710,82	8,10	€ 42.785.398,72
Rovigo	€ 2.496.332,25	0,40	€ 2.123.698,82
Salerno	€ 14.605.060,99	2,35	€ 12.424.928,93
Sassari	€ 4.779.273,41	0,77	€ 4.065.859,95
Savona	€ 3.067.752,67	0,49	€ 2.609.821,96
Siena	€ 4.682.102,36	0,75	€ 3.983.193,85
Sondrio	€ 1.895.368,60	0,31	€ 1.612.442,44
Taranto	€ 4.856.900,36	0,78	€ 4.131.899,34
Teramo	€ 3.263.031,88	0,53	€ 2.775.951,38
Terni	€ 2.371.762,95	0,38	€ 2.017.724,28
Torino	€ 28.879.051,23	4,65	€ 24.568.206,83
Trento	€ 5.560.234,32	0,90	€ 4.730.244,97
Treviso	€ 8.143.890,59	1,31	€ 6.928.232,75
Trieste	€ 3.208.161,50	0,52	€ 2.729.271,63
Udine	€ 6.694.895,27	1,08	€ 5.695.532,39
Varese	€ 9.613.669,91	1,55	€ 8.178.614,63
Venezia	€ 8.396.942,05	1,35	€ 7.143.510,62
Verbano	€ 1.561.819,84	0,25	€ 1.328.683,29
Vercelli	€ 1.910.387,87	0,31	€ 1.625.219,75
Verona	€ 8.437.598,46	1,36	€ 7.178.098,15
Vibo Valentia	€ 1.661.412,50	0,27	€ 1.413.409,52
Vicenza	€ 7.565.622,25	1,22	€ 6.436.283,89
Viterbo (2)	€ 2.633.792,73	0,42	€ 2.240.640,25
Viterbo (1)	€ 528.491,30	0,09	€ 449.602,15
totale	**€ 620.645.175,81**	**100,00**	**€ 528.000.000,00**

(1) pro-quota periodo di gestione 1° gennaio - 2 marzo 2003
(2) pro-quota periodo di gestione decorrente dal 3 marzo 2003

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

TABELLA *B*

Ripartizione dell'importo riservato ai commissari governativi per l'anno 2003
(d.l. 24/06/2003, n. 143 articolo 3, commi 1 e 2)

Ambito territoriale	n° dipendenti (*)	% dipendenti	maggiorazione quota viterbo	% di ripartizione	Importo (anno 2003)
caserta	212	10,38	0,06	10,45	€ 2.285.129,35
catanzaro	106	5,19	0,03	5,22	€ 1.142.564,67
chieti	108	5,29	0,03	5,32	€ 1.164.122,50
cosenza	162	7,93	0,05	7,98	€ 1.746.183,75
crotone	39	1,91	0,01	1,92	€ 420.377,57
napoli	584	28,60	0,18	28,78	€ 6.294.884,62
nuoro	59	2,89	0,02	2,91	€ 635.955,81
oristano	29	1,42	0,01	1,43	€ 312.588,45
pescara	89	4,36	0,03	4,39	€ 959.323,17
reggio calabria	208	10,19	0,06	10,25	€ 2.242.013,70
salerno	232	11,36	0,07	11,43	€ 2.500.707,59
teramo	76	3,72	0,02	3,74	€ 819.197,31
vibo valentia	65	3,18	0,02	3,20	€ 700.629,28
viterbo (dal 3 marzo 2003)	73	2,98		2,98	€ 651.322,23
quota viterbo da ripartire (periodo 1° gennaio - 2 marzo 2003)		0,60		0,60	130.692,95
TOTALE	**2.042**	**100,00**	**0,60**	**100,60**	**€ 21.875.000,00**

(*) in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2002

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

03A10709

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 agosto 2003.

Attuazione ordinanza n. 360 del 1° agosto 2003. - Elenco enti aventi i requisiti per la costituzione della società «Acqua Sarda - Società consortile per azioni». (Ordinanza n. 364).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno — delegato per la protezione civile — n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza commissariale n. 355 del 30 giugno 2003 con la quale è stato disposto l'affidamento, in via transitoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, del servizio idrico integrato ad una società consortile per azioni, denominata «Acqua Sarda - Società consortile per azioni», che assumerà il servizio in qualità di unico soggetto gestore, costituita dall'aggregazione dei soggetti gestori esistenti nell'ambito territoriale ottimale della regione Sardegna;

Vista l'ordinanza commissariale n. 360 del 1° agosto 2003 con la quale sono state emanate le linee guida per l'attuazione della sopraccitata ordinanza n. 355/03;

Atteso che in attuazione della suddetta ordinanza n. 360 del 1° agosto 2003 sono pervenute, presso l'ufficio del commissario n. 28 manifestazioni di volontà a partecipare alla costituzione della società «Acqua Sarda», che esclusivamente sulla base degli atti e delle

dichiarazioni pervenuti hanno formato oggetto di esame quale disposto dalla medesima ordinanza n. 360/2003, art. 1, comma 2;

Atteso che ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione alla costituzione della società predetta sono stati considerati i seguenti elementi di valutazione previsti dal combinato disposto delle seguenti ordinanze commissariali (ordinanze numeri 321/02; 322/02; 335/02; 336/02; 349/03; 355/03; 360/03):

requisito soggettivo: sussistenza della natura di ente pubblico anche organizzato in forma societaria;

requisito oggettivo: gestione diretta effettiva, in atto, del servizio idrico integrato come definito dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 29/97 costituito dall'insieme dei servizi di adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue, servizi tutti svolti dal medesimo soggetto, unitariamente, nello stesso ambito territoriale;

Ritenuto di dover indicare, ai fini della costituzione della società «Acqua Sarda - Società consortile per azioni», i soggetti, tra quelli di cui sopra, che possiedono i requisiti sopra indicati;

Ordina:

Art. 1.

Gli enti pubblici, anche organizzati in forma societaria, in possesso, allo stato, dei requisiti indicati in premessa, per la costituzione della società «Acqua Sarda», sono indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

In sede di costituzione della società il capitale sociale è determinato, sulla base dell'art. 2 dell'ordinanza n. 360/03, in € 1.101.927,00.

Art. 3.

L'avv. Gianfranco Duranti, già sub-commissario governativo delegato all'adozione degli atti per l'attuazione della programmazione commissariale, è incaricato di coordinare le attività necessarie affinché gli enti interessati, di cui all'art. 1, procedano alla costituzione, con atto notarile, della società «Acqua Sarda - Società consortile per azioni».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 agosto 2003

Il commissario governativo: PILI

ALLEGATO 1

Ordinanza commissario governativo n. 364 del 27 agosto 2003

ENTI PUBBLICI CHE POSSIEDONO I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ «ACQUA SARDA»

	Ente	Ambito territoriale	Abitanti serviti	N. azioni	Valore azioni in euro
1	Comune di Martis	Comune di Martis	665	665	665
2	Comune di Dualchi	Comune di Dualchi	817	817	817
3	Comune di Aglientu	Comune di Aglientu	1.102	1.102	1.102
4	Comune di Torralba	Comune di Torralba	1.121	1.121	1.121
5	Comune di Ardauli	Comune di Ardauli	1.352	1.352	1.352
6	Comune di Florinas	Comune di Florinas	1.640	1.640	1.640
7	Comune di Aggius	Comune di Aggius	1.787	1.787	1.787
8	Comune di Perfugas	Comune di Perfugas	2.489	2.489	2.489
9	Comune di Sedilo	Comune di Sedilo	2.676	2.676	2.676
10	Idrica Gallura S.p.a.	Comuni di San Teodoro e Golfo Aranci	4.449	4.449	4.449
11	Comune di Tempio Pausania	Comune di Tempio Pausania	13.899	13.899	13.899
12	Comune di Capoterra	Comune di Capoterra	16.428	16.428	16.428
13	Consorzio bonifica della Sardegna centrale	Comuni di Siniscola, Budoni, Torpè	16.694	16.694	16.694
14	Comune di Oristano	Comune di Oristano	30.990	30.990	30.990
15	CISA Service S.p.a.	Solo comuni di Serramanna e Samassi	15.300	15.300	15.300
16	S.I.T. S.r.l.	Comune di Alghero	39.026	39.026	39.026
17	Govossai S.p.a.	N. 21 comuni	99.256	99.256	99.256
18	S.I.M. S.r.l. - Servizi idrici metropolitani	Comune di Cagliari	183.659	183.659	183.659
19	E.S.A.F.	N. 225 comuni	668.577	668.577	668.577
			1.101.927	1.101.927	1.101.927
				TOTALE CAPITALE SOCIALE	1.101.927

03A10493

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di una cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Riad (Arabia Saudita)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ambasciata d'Italia a Riad (Arabia Saudita) è istituita una Cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, eccetto i distretti di Mecca, Bahah, Asir, Jaizan, Najran, Medina, Regione Nord e Qurayyat.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: FRATTINI

03A10599

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Stoccarda (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Stoccarda è modificata come segue: il Land Baden-Wurttemberg, esclusi il distretto di Friburgo nonché i Kreiss di Heidelberg, Manneheim e Rhein-Neckar.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A10600

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Hannover (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia ad Hannover è modificata come segue: il Land Bassa-Sassonia, esclusi i circondari di Wolfsburg, Gifhorn e Helmstedt.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A10602

Soppressione della sezione distaccata dell'Ambasciata d'Italia operante in Timisoara (Romania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 2002 la sezione distaccata dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest operante in Timisoara viene soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A10601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Piccoli Frutti Cuneo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da Piemonte Aspofrut Società consortile cooperativa con sede in via Caraglia, 16 - 12100 Cuneo, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PICCOLI FRUTTI CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Piccoli Frutti Cuneo» è riservata alle produzioni di frutti di sottobosco (Lampone - Ribes - Mirtillo - Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 L'indicazione. «Piccoli Frutti Cuneo» può essere attribuita eclusivamente ai frutti di Lampone - Ribes - Mirtillo Rovo - Uva spina - Fragolina di bosco derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente disciplinare.

2.2 Le varietà - l'indicazione geografica protetta «Piccoli Frutti Cuneo» designa esclusivamente frutti delle cultivar afferenti alle specie «*Rubus idaeus*» (Lampone), «*Ribes rubrum*» (Ribes), «*Vaccinium corymbosum*» (Mirtillo gigante), «*Rubus ulmifolius*» (Rovo inerme), «*Ribes grossularia*» (Uva spina), «*Frugaria vesca*» (Fragolina di bosco) e coltivate in zona ed ottenute a seguito di attività di miglioramento genetico purché presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.

2.3 Caratteristiche del prodotto. Al momento di immissione nella filiera commerciale il prodotto contrassegnato con la denominazione «Piccoli Frutti Cuneo» IGP deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti nel presente disciplinare e precisamente:

Lampone.

Frutti di forma: conico corta, conico rotondeggiante, allungata, tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono essere di calibro omogeneo e a stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti dovrà essere rosso intensa - brillante e/o giallo-aranciata tipica della cultivar; è possibile commercializzare frutti con una piccola zona rosata (non ancora matura) in prossimità del calice. Superficie: asciutta. I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati, devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 7,0 ºbrix;

acidità titolabile : valore minimo 15 meq/l00 g di NaOH N/10.

Ribes.

Frutti di forma: bacche rotondeggianti, tondo leggermente compresse ai poli, carattere tipico della cultivar; grappoli regolari per numero di bacche e dimensioni.

All'interno degli imballaggi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere rosso intenso, brillante, rosso aranciata, bianco-giallognola tipica della cultivar; è possibile commercializzare grappoli contenenti bacche non ben mature in misura non superiore al 10%; sono da escludere dalla commercializzazione frutti che presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali.

Superficie asciutta.

I frutti devono essere posti sul mercato in grappoli omogenei, integri, non ammaccati; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 8,0 ºbrix;

acidità titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10.

Mirtillo.

Frutti di forma: rotondeggiante, tondo compressa ai poli tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere bluastra mediamente intensa a seconda del contenuto in pruina della superficie; brillantezza media tipica della cultivar; è possibile commercializzare frutti con una piccola zona rosata (non ancora matura) in prossimità dell'attaccatura peduncolare in misura non superiore al 5% del numero dei frutti. Sono da escludere frutti che evidenzino spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

I frutti devono esere integri, non ammaccati e non deformati; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 9 ºbrix;

acidità titolabile: valore minimo 6,0 meq/100 g di NaOH N/10.

Rovo.

Frutti di forma: bacche rotondeggianti, conico corte, conico allungate tipica della cultivar. All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere nero intenso delle drupeole, brillante tipica della cultivar; è possibile commercializzare frutti contenenti drupeole non ben mature in misura non superiore al 5% del numero totale.

Sono da escludere dalla commercializzazione frutti che presentino spaccature e/o fenditure derivanti da stress ambientali.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

I frutti devono essere posti sul mercato singolarmente, integri, non ammaccati; il frutto deve essere provvisto di ricettacolo internamente senza presentare parti di calice; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti, privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 7 ºbrix;

acidità titolabile : valore minimo 10 meq/100 g di NaOH N/10.

Uva spina.

Frutti di forma: rotondeggiante-ovoidale tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono presentare calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione delle bacche dovrà essere rispondente alle singole varietà e variare dal verde-giallo, al giallo intenso, al rosso medio intenso; è possibile commercializzare frutti con una zona non ancora matura in prossimità del calice e/o nella parte del frutto posizionata verso il suolo.

Superficie: integra; è ammessa una leggera presenza di peluria sulla superficie esterna tipica della cultivar.

I frutti devono essere integri non ammaccati, né fessurati; dovranno essere sani ed esenti da alterazioni patologiche; puliti e privi di umidità esterna anomala e di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 9 °brix;

acidità titolabile: valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10.

Fragolina di bosco.

Frutti di forma: rotondeggiante, conico-rotondeggiante, acheni mediamente sporgenti tipica della cultivar.

All'interno degli imballi i frutti devono presentare frutti di calibro omogeneo e stadi di maturazione regolari.

Colorazione: la colorazione esteriore dei frutti deve essere rosso intenso, brillante con acheni giallo rossastri caratteristiche tipiche della cultivar; è possibile commercializzare frutti con una piccola zona biancastra (non ancora matura) in prossimità dell'attaccatura su una superficie non superiore al 10% del totale. Sono da escludere frutti che evidenzino spaccature e fenditure delle bacche derivanti da agenti atmosferici esterni e/o parassiti.

Superficie: asciutta, tollerante alle manipolazioni dopo la raccolta.

I frutti devono essere integri, non ammaccati e non deformati per eccessiva pressione esercitata al momento dello stacco dalla pianta; il frutto non deve presentare, al momento dell'immissione sul mercato, parti di calice; devono essere sani, esenti da alterazioni patologiche, puliti e privi di umidità esterna anomala. Privi di odori e sapori estranei.

Alla raccolta i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche organolettiche:

tenore zuccherino: valore minimo 9 °brix;

acidità titolabile : valore minimo 20 meq/100 g di NaOH N/10.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei «Piccoli Frutti Cuneo» è identificabile con l'areale che si estende ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 1200 metri s.l.m., lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie.

Da un punto di vista geografico, la zona di produzione dei «Piccoli Frutti Cuneo» comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana - montana.

I comuni interessati, come evidenziato dalla cartina allegata, sono i seguenti comuni della provincia di Cuneo:

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Battifollo, Beinette, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Celle di Macra, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Isasca, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, San Michele Mondovì, Scagnello, Stroppo, Torre Mondovì, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli abitanti delle vallate circondanti Cuneo conoscono da sempre le innumerevoli qualità di questi prodotti. Basti pensare che già nel periodo feudale lo sfruttamento delle risorse minori del bosco veniva concesso come diritti di uso. Mentre il signore, infatti, teneva per sé i prodotti più pregiati che le proprie terre potevano offrire, come legname e cacciagione, egli tollerava che le risorse minori potessero essere sfruttate dalla comunità.

L'utilizzo dei frutti del sottobosco ha rappresentato così per secoli una fonte di alimento e di medicamento, tradizione mantenutasi ancora viva al giorno d'oggi, soprattutto in quelle regioni in cui la crescita spontanea di questi frutti è naturalmente favorita dalle condizioni climatiche e geomorfologiche.

Le vallate cuneesi sono da sempre la culla naturale per la crescita dei piccoli frutti di bosco che nascono spontaneamente lungo le strade, alle pendici dei monti e nel sottobosco.

Nelle «Memorie storiche e statuti antichi di Chiusa Pesio» (a cura del cav. prof. Giambattista Botteri, Torino 1892), vengono descritti con orgogliosa meraviglia i prodigi della natura piemontese, con particolare riguardo ai frutti con cui queste terre nutrono e allietano i coltivatori di queste zone.

Accanto ai prodotti coltivati dall'uomo, vengono infatti elencati anche i frutti di bosco: le fragole, i lamponi ed i vaccini (mirtilli), che «*si colgono in molta copia nella primavera*».

Lamponi, mirtilli, more e ribes crescevano spontaneamente lungo le strade alle pendici dei monti cuneesi ed erano una gioia per i bambini, che li raccoglievano in piccoli cestini e con cura li portavano alle loro nonne, le quali confezionavano confetture e dolcetti di cui i piccoli cuneesi erano ghiotti.

Il «frullato di mirtilli», la «papocia» di fragoline erano dolci e ambite merende per i più giovani mentre le «gratuselle» sotto spirito rinfrancavano alla sera gli adulti dopo una dura giornata di lavoro.

Quando si cominciò a pensare che questi piccoli prodotti delle terre cuneesi potevano anche essere venduti si iniziò così la raccolta di lamponi e mirtilli che venivano venduti alle industrie, le quali ne ricavavano liquori, profumi e persino medicinali.

Il ricorso sempre più massiccio alle produzioni spontanee, particolarmente diffuse sul territorio, è da attribuire, oltre che all'opera dei contadini del tempo, anche all'attività instancabile dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana particolarmente ricca di flora spontanea.

Le condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito a queste colture, nel corso dei decenni, di diffondersi in molti areali collinari; questi frutti, dapprima spontanei, poi razionalmente coltivati, sono stati utilizzati, nei secoli, sia come alimento particolare ricco di elementi nutritivi sia in erboristeria e farmacopea per la preparazione di tisane e/o per la cura di particolari patologie.

La raccolta di prodotto spontaneo proseguì sino alla metà degli anni '60, quando iniziarono le prime esperienze di coltivazione razionale di questi frutti, utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia e/o da altri paesi dell'Europa.

Sul finire degli anni '70 inizio anni '80, una significativa richiesta di materiale da destinare all'industria di trasformazione favorì la diffusione della coltura nell'intero areale di fondovalle del cuneese, che divenne, ben presto, il punto di riferimento nazionale per queste coltivazioni.

La coltivazione dei piccoli frutti rappresenta, ancora oggi, una fonte significativa di reddito per molte aziende ubicate in areali svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione, che coinvolge circa 250 operatori di settore, si estenda su circa 120 ettari, con una produzione media annua stimata in circa 6.500 quintali.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine dei «Piccoli Frutti Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione dei produttori dei «Piccoli Frutti IGP» in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

iscrizione dei soggetti che intendano produrre e/o commercializzare i «Piccoli Frutti Cuneo IGP»;

denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;

annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

Il metodo di ottenimento del prodotto, si basa sui criteri di seguito elencati:

sesti di impianto:

per favorire un buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale dei soggetti si adotteranno investimenti a filare singolo; distanze tra le file non inferiori a 1,8 metri per Lampone - Rovo - Mirtillo e Ribes, ed a 1 metro per la Fragolina di bosco;

lungo la fila le piante dovranno essere posizionate a distanze variabile secondo le tipologie con distanze non inferiori ai 0,25 m per la fragolina di bosco; a 0,40 m per il lampone (in fase di piena produzione l'investimento potrà raggiungere una densità massima di 12 tralci per metro lineare); a 1 m per il mirtillo-ribes ed a 1,8 m per il rovo;

gestione del suolo:

per il controllo delle infestanti e per migliorare la qualità delle produzioni sono ammesse pacciamature con film plastici e/o teli filtranti stabilizzati lungo la fila (fragolina di bosco, mirtillo, ribes, rovo);

per il lampone e dopo la prima fase di allevamento per mirtillo - rovo - ribes è possibile contenere lo sviluppo delle infestanti lungo la fila mediante interventi di diserbo chimico utilizzando prodotti ammessi sulla coltura - non residuali. Gli interventi di diserbo devono essere posizionati nella fase tardo autunnale ed alla ripresa vegetativa;

nell'interfila è possibile adottare sistemi di inerbimento controllato con sfalci ripetuti della massa verde; per la fragolina di bosco è possibile intervenire, per il controllo delle infestanti con diserbi selettivi non residuali posizionati nella fase di post trapianto - ripresa vegetativa;

non sono ammesse per i «Piccoli Frutti Cuneo» IGP tecniche di disinfezione dei suolo in fase di pre-trapianto con bromuro di metile;

irrigazione:

gli apporti irrigui dovranno essere effettuati per scorrimento oppure in modo localizzato mediante apposite «ali gocciolanti» disposte sotto la pacciamatura o lungo le file. Gli interventi di adacquamento avranno cadenza variabile in relazione alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante;

difesa fitosanitaria:

per il controllo dei principali patogeni si fa riferimento a quanto riportato nei disciplinari di produzione elaborati nell'ambito di misure agro-ambientali ispirati alla produzione integrata;

al fine di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni all'apparato fogliare ed ai frutti (es. antracnosi - botrytis - alternaria - ecc.) è ammesso l'uso di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione;

raccolta:

nella fase di raccolta verranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo;

commercializzazione:

la commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre;

conservazione:

la conservazione per alcune tipologie dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP (Mirtillo-Ribes) avverrà esclusivamente attraverso la refrigerazione, assicurando i valori di temperatura, umidità e di composizione atmosferica tali da non alterare le peculiari caratteristiche qualitative dei frutti. È ammessa per tutte le tipologie dei «Piccoli Frutti Cuneo» la tecnica della surgelazione.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il territorio su cui si conducono le coltivazioni dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP risulta dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine, la conformazione orografica e la buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli.

L'ubicazione degli investimenti produttivi in ambienti pedemontani, catatterizzati da temperature medio contenute nella fase tardo invernale, determina significativi posticipi nella fase di ripresa vegetativa - fioritura, tanto da prolungare significativamente le epoche di maturazione e commercializzazione.

Inoltre le condizioni climatiche che caratterizzano l'intera fase estiva di questi ambienti produttivi, consentono di poter effettuare coltivazioni di lamponi, ribes, mirtillo, rovo e fragolina di bosco durante l'intero arco estivo con produzioni prolungate e significativamente frazionate.

Forti escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente di coltivazione conferiscono poi maggior lucidità, consistenza e colorazione ai frutti.

Una buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli (in particolare elevati livelli di sostanza organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo ottimale delle piante, garantendo una buona differenziazione di gemme a fiore nella fase autunnale-estiva ed una significativa copertura e protezione da parte della massa vegetante, sulle produzioni.

L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP, che si caratterizzano in modo particolare per la brillantezza del colore, per la consistenza della polpa e per la qualità organolettica dei frutti.

Partendo dai prodotti selvatici, così diffusi nell'area, nel corso degli anni i coltivatori cuneesi hanno continuato a selezionare linee di produzione senpre più rispondenti alle esigenze del consumatore sia in termini di caratteristiche organolettiche che di caratteristiche estetiche dei frutti.

Attualmente dunque la produzione di piccoli frutti viene commercializzata in composizioni miste nelle cosiddette cassette «misto bosco».

Tali cassette contenenti più confezioni di singole specie di frutti sono particolarmente conosciute ed apprezzate dal consumatore italiano ed europeo.

I fattori ambientali illustrati nel presente art. 6, unitamente alla capacità dell'uomo di mettere a punto e salvaguardare le tradizioni socio-produttive locali contribuiscono a determinare l'unicità delle caratteristiche dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP, caratteristiche riconosciute sia dalla letteratura tecnico-scientifica che dal mercato, dove tali produzioni trovano idonea valorizzazione.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'aplicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Il prodotto commercializzato come «Piccoli Frutti Cuneo» IGP deve essere confezionato, direttamente in azienda, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà avvenire nelle confezioni in cui dovrà apparire la dicitura «Piccoli Frutti Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Il confezionamento dei «Piccoli Frutti Cuneo» IGP avverrà negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

Il prodotto contenuto negli imballaggi dovrà presentare pezzature e grado di maturazione omogenei; dovrà essere garantita un'omogeneità di peso delle confezioni.

Sulle cassette dovrà essere riportata, accanto al logo commerciale del magazzino di conferimento, la denominazione dell'azienda produttrice.

Sulle confezioni dovrà inoltre essere riportata la dicitura «Piccoli Frutti Cuneo» immediatamente seguito dalla dizione «Indicazione geografica protetta» anche sotto forma di acronimo I.G.P.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'Indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Nella designazione è comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Piccoli Frutti Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non elusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento secondo la normativa vigente tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

ALLEGATO

LOGOTIPO PICCOLI FRUTTI CUNEO IGP

Note identificative della composizione
Il logo è composto da un tratto che rappresenta le sagome dei diversi frutti, realizzato in modo gestuale.
Le diciture "Piccoli Frutti Cuneo IGP" e "Indicazione Geografica Protetta" sono racchiuse all'interno della composizione.

Note identificative dei caratteri
PICCOLI FRUTTI CUNEO
carattere:
Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati
IGP
carattere:
Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
carattere:
Helvetica grassetto - compressione 85%

RIFERIMENTI COLORE	
PICCOLI FRUTTI CUNEO **colore pieno:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **retinati:** *30% del colore pieno*	PICCOLI FRUTTI CUNEO **colore pieno:** *nero 100%* **retinati:** *30% del colore pieno*
IGP **colore pieno:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan* **retinati:** *30% del colore pieno*	IGP **colore pieno:** *nero 100%* **retinati:** *30% del colore pieno*
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA **colore:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan*	INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA **colore:** *nero 100%*
TRATTO GRAFICO (da sinistra a destra) **mirtilli:** *riferimento pantone 268C* *quadricromia 80 cyan+100 magenta+10 nero* **lampone:** *riferimento pantone 208C* *quadricromia 100 magenta+40 giallo+40 nero* **fragola frutto:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **fragola corona:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan*	TRATTO GRAFICO (da sinistra a destra) **mirtilli:** *nero 100%* **lampone:** *nero 80%* **fragola frutto:** *nero 70%* **fragola corona** *nero 45%*

03A10598

REGIONE TOSCANA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 5013 del 3 settembre 2003 alla società Sorgente Cintoia S.r.l., avente sede legale e stabilimento di produzione in via Cintoia Bassa n. 55 - Strada in Chianti, comune di Greve in Chianti (Firenze) - codice fiscale e partita I.V.A. 00517460481, è stata fatta decadere l'autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 7566 del 2 dicembre 1998 e relativa al confezionamento e vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Fonte di Alice» in contenitori di PET ottenuti a partire partendo da preforme di cui al decreto dirigenziale n. 6238 del 17 settembre 1996.

03A10494

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 luglio 2003 del Ministero dell'interno, recante: «Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'Associazione "Unione Chiese Bibliche Cristiane" (UCBC), in Milazzo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 13, prima colonna, al terzo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... ai sensi dell'art. 5, comma *20*, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;», leggasi: «... ai sensi dell'art. 5, comma *2*, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;»;

ed ancora, alla pag. 13, prima colonna, al quarto capoverso delle premesse, dove è scritto: «... ai termini dell'art. 5, comma *20*, della legge n. 903/1973 ...», leggasi: «... ai termini dell'art. 5, comma *2*, della legge n. 903/1973 ...»;

ed infine, alla pag. 13, seconda colonna, all'art. 3, primo comma, lettera *a)*, dove è scritto: «*a) al* nuove nomine, con complete generalità ...», leggasi: «*a)* nuove nomine, con complete generalità ...».

03A10658

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501224/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77